



AMIA VERONA SPA- AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 - Fax 045 8069027
www.amiavr.it - amia.verona@amiavr.it – amia.verona@cmil.autenticazione.it - Casella Postale - 1053 vr. succ. 10
Registro Imprese di Verona n. 02737960233 - Cap. Soc. int. vers. € 12.804.138,00 - C.F. e P.IVA 02737960233
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società AGSM Verona Spa Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PULIZIA MANUALE E MECCANICA DI UN TRATTO
DELLA TANGENZIALE T4 T9 DI VERONA,
PER LA DURATA DI 24 MESI
(ex art. 36, comma 2 lett.b), del D.Lgs. 50/2016)

Numero gara 7547057

CIG n° 804336391E

IL R.U.P.
(Dott. Diego Testi)

Art. 1- Oggetto, importo e durata dell'appalto

Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di pulizia manuale e meccanica di un tratto della tangenziale T4 T9 di Verona, dal punto di imbocco adiacente alla Stazione Ferroviaria di Porta Nuova, fino al confine del Comune di Verona (imbocco autostrada Verona Nord), compresi gli svincoli come da planimetrie allegate, attività che vengono svolte in ambito stradale, che espongono il personale operativo al rischio da traffico veicolare, da espletarsi nel rispetto delle indicazioni stabilite dal successivo art. 2) e dei servizi connessi agli interventi ritenuti necessari per l'esatto adempimento contrattuale, come indicati di seguito.

L'importo totale del servizio è stimato in **€ 112.407,72+IVA ripartito come da tabella di seguito riportata oltre € 4.710,00+IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:**

pulizia manuale della canaletta/fossato centrale, ubicata sulla bretella principale (n.6 interventi anno) TOTALE 12	€ 19.743,72
pulizia manuale della canaletta/fossato centrale, ubicata sul tratto laterale (n.3 interventi anno) TOTALE 6	€ 8.775,00
pulizia meccanica lato dx compresi gli svincoli su entrambi i sensi di marcia (n.6 interventi anno) TOTALE 12	€ 57.564,00
pulizia meccanica corsia centrale su entrambi i sensi di marcia(n.3 interventi anno) TOTALE 6	€ 26.325,00

La durata temporale del contratto che verrà stipulato con la Ditta aggiudicataria è indicativamente di mesi 24, a decorrere dalla data di consegna del servizio.

Il corrispettivo d'offerta prodotto dall'Appaltatore si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Il contratto dovrà ritenersi concluso solo all'esaurimento dell'importo contrattuale, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga prima del raggiungimento della sua durata temporale o dopo. L'Appaltatore, in entrambi i casi, non maturerà diritti a compensi aggiuntivi od a indennizzi di qualsiasi natura.

Art. 2- Sopralluogo

Le ditte concorrenti, prima della presentazione delle offerte, dovranno effettuare un sopralluogo nei luoghi interessati dall'appalto in una delle due date che saranno indicate dalla SA, ed ottenere l'attestazione di avvenuto sopralluogo da parte del Responsabile incaricato da Amia – Ispettore Daniele Palmieri tel 3351841324 dal lun al sab dalle ore 7.00 alle ore 11.30.

La mancata partecipazione al sopralluogo comporterà l'esclusione dalla gara. Le concorrenti saranno contattate con un certo anticipo per la convocazione al sopralluogo.

Art. 3- Ubicazione e caratteristiche del servizio

Il servizio in oggetto dovrà avere luogo lungo i percorsi indicati nelle tre planimetrie allegate, parte integrante del presente documento, contenente lo sviluppo complessivo delle tratte, le diramazioni ed i fossati centrali interessati dal presente appalto.

Il servizio, che dovrà avere il numero di interventi annuali secondo la tabella sotto indicata, dovrà essere organizzato secondo modalità operative autonomamente predisposte dall'Aggiudicatario fatto salvo il rispetto della normativa ed il raggiungimento dello scopo dell'intervento come di seguito descritto.

L'aggiudicatario dovrà concordare con la SA la programmazione degli interventi secondo le cadenze indicate per tutta la validità contrattuale.

Il rifiuto raccolto, CER 20.03.03 (residui della pulizia stradale), dovrà essere conferito presso l'impianto autorizzato AMIA Verona SpA Via B. Avesani, 31 Verona con apposizione, nel riquadro "annotazioni", della seguente dicitura: rifiuto proveniente da servizio CIG 804336391E con FIR a cura del trasportatore.

1. PULIZIA MANUALE DELLA CANALINA STRADALE

Il servizio di pulizia del manufatto in cemento con funzione di canale di scolo delle acque piovane (canalina) ubicato in centro strada nel tratto di tangenziale "Bretella ovest" come evidenziato nell'allegata planimetria in colore GIALLO, nel tratto di competenza Amia di cui alle metrature specificate nella medesima planimetria, consiste nella rimozione di tutto il materiale che si trova all'interno (ad esempio: terriccio, foglie, piccoli arbusti nati spontaneamente, ciuffi d'erba e piccoli rifiuti e quant'altro) in maniera tale che non vi siano ostacoli al deflusso delle acque nei pozzetti di raccolta.

I tratti della canalina centrale evidenziati nella planimetria allegata con colore GIALLO, si identificano in:

- La canalina centrale posta sul troncone principale della tangenziale, inizia dall'allacciamento con Viale Luciano Dal Cero e termina in prossimità dello svincolo denominato "Stadio", con una lunghezza complessiva di 773 metri lineari (vedi planimetria al n; 1 dei fossati centrali), dove sono previsti N, 6 interventi anno.
- La canalina centrale posta sul troncone laterale della tangenziale sopra citata, inizia all'uscita dello svincolo denominato "Stadio" e termina in prossimità della rotonda ubicata in Via Sogare, avente una lunghezza complessiva di 727 metri lineari (vedi planimetria al n; 8 dei fossati centrali) dove sono previsti N, 3 interventi anno.

All'interno del manufatto oggetto dell'intervento di pulizia, ubicata nel troncone principale, si trovano delle griglie asportabili, posizionate come filtro/ blocco per le foglie, posizionate in prossimità dei collettori per il deflusso delle acque meteoriche. Queste griglie vanno rimosse, per eseguire la pulizia, e riposizionate a fine lavoro, nel punto originario.

2. PULIZIA STRADALE MECCANICA DEL LATO DX E SVINCOLI DI USCITA

I lavori di pulizia stradale meccanica del bordo strada, lato DX (compresa la banchina) sia nel tratto principale della tangenziale che in quello laterale, compresi gli svincoli, su entrambi i sensi di marcia, come evidenziato nell'allegata planimetria in colore VERDE, nel tratto di competenza AMIA di cui alle metrature specificate nella medesima planimetria, consiste nella rimozione di tutto il materiale presente a bordo strada (ad esempio: terriccio, ghiaio, foglie, piccoli rifiuti e quant'altro) in maniera tale da rendere il bordo strada pulito e libero da detriti.

I tratti del bordo strada evidenziati nella planimetria allegata con colore VERDE, in cui sono previsti N. 6 interventi anno, si identificano in:

- Il troncone principale della tangenziale, inizia dall'allacciamento con Viale Luciano Dal Cero e termina allo svincolo/confine del Comune di Verona (imbocco autostrada Verona nord) avente una lunghezza complessiva di 5.440 metri lineari (vedi planimetria dal numero 1 al numero 5 dello sviluppo principale).
- Il troncone laterale della tangenziale compresi gli svincoli, hanno una lunghezza complessiva di 3.800 metri lineari (vedi planimetria dal numero 6 al numero 12 dello "diramazioni totali").

3. PULIZIA STRADALE MECCANICA DELLA PORZIONE DI CORSIA A RIDOSSO DELLO SPARTITRAFFICO A CENTRO STRADA

I lavori di pulizia stradale meccanica della porzione di corsia a ridosso dello spartitraffico a centro strada, nel tratto principale della tangenziale, su entrambi i sensi di marcia, come evidenziato nell'allegata planimetria in colore AZZURRO, nel tratto di competenza Amia di cui alle metrature specificate nella medesima planimetria, consiste nella rimozione di tutto il materiale che si trova presente a bordo strada (ad esempio: terriccio, ghiaio, foglie, piccoli rifiuti e quant'altro) in maniera tale da rendere il bordo strada pulito e libero da detriti

- Il tratto dove è presente la barriera sparti traffico, inizia in prossimità dello svincolo denominato "Stadio" e termina al confine del Comune di Verona (imbocco autostrada Verona nord) avente una lunghezza complessiva di 4.667 metri lineari (vedi planimetria dal numero 02 al numero 05 dello "sviluppo principale"), dove sono previsti N.3 interventi anno.

Si riassumono di seguito gli interventi ANNUI oggetto del presente appalto descritti nei punti precedenti

Descrizione del servizio richiesto	N° interventi anno
Pulizia manuale del fossato/canaletta ubicata sulla bretella principale (come al punto 01 della planimetria allegata)	6
Pulizia manuale del fossato/canaletta ubicata sul tratto laterale (come al punto 08 della planimetria allegata)	3
Pulizia meccanica lato dx compresi gli svincoli, su entrambi i sensi di marcia (tavola 41 dell'istruzione operativa allegata)	6
Pulizia meccanica della corsia centrale, su entrambi i sensi di marcia (tavola 42 dell'istruzione operativa allegata)	3

Relativamente alle modalità di esecuzione del servizio nel rispetto delle normative di sicurezza si rimanda in toto al contenuto dell'allegata "Istruzione Operativa AMIA", cod IO 0399, parte integrante del presente documento che rappresenta le caratteristiche minime di sicurezza alle quali l'Aggiudicatario dovrà conformarsi. Ovviamente il documento fa riferimento a procedure interne e, conseguentemente, ogni onere e responsabilità non farà capo alle Strutture della SA bensì a quelle dell'Appaltatore.

Art. 4- personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni

L'impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.

L'Impresa dovrà comunicare al responsabile unico del procedimento:

- l'elenco nominativo del personale impiegato;
- il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
- l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
- i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i capisquadra e tutti gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore (da indicare a richiesta) e nella zona di svolgimento delle prestazioni;

- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999 n° 68;
- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni;
- non potrà effettuare variazioni nell'organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire dal sesto mese eccedente alla scadenza del contratto.

L'Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni.

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità.

Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, l'Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale dell'Impresa dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

Art. 5 - Prodotti ed attrezzature

Per la partecipazione alla procedura di gara, il concorrente dovrà dimostrare il possesso almeno delle seguenti attrezzature e la disponibilità di una squadra di almeno otto operatori:

- N. 2 pre-segnalatori mobili;
- Segnaletica per posa cantiere su strade ad alto scorrimento;
- N°1 cascata luminosa;
- N. 2 spazzatrici meccaniche di media dimensione(almeno 4-5 Mc) con apparato di aspirazione e spazzole su entrambi i lati, tubo brandeggiabile posteriore di aspirazione. Di proprietà e regolarmente iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- N.2 Autospurgo per lavaggio, abbattimento polveri e spurgo pozzetti di proprietà e regolarmente iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali
- N. 2 furgoni con pianale di carico;
- uniformi di servizio e DPI (corpetto ad alta visibilità, scarpe antinfortunistiche, guanti da lavoro);

L'impresa appaltatrice dovrà utilizzare solo macchine, prodotti ed attrezzature di comprovata validità, affidabilità, sicurezza e conformità alle norme vigenti, assicurando al servizio il continuo aggiornamento con le più moderne tecniche di lavoro.

Tutte le macchine impiegate devono essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia e nell'Unione Europea.

Le modalità di gestione degli eventuali prodotti utilizzati e le regole di sicurezza dovranno essere dettagliate nel piano di sicurezza adottato per l'espletamento del servizio. Il personale dovrà essere adeguatamente formato all'uso dei prodotti e delle macchine da impiegare.

Tutti i materiali usati dovranno essere di ottima qualità e tali da non danneggiare in alcun modo le persone, gli immobili e le strutture.

Art. 6 – Oneri a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è obbligato a rispettare le disposizioni poste dal presente Capitolato e ad eseguire i servizi oggetto del presente appalto alle condizioni e con le modalità indicate in sede di gara e nella allegata "Istruzione operativa Amia".

Sono a completo carico dell'appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Amia Verona Spa:

1. il rispetto delle norme di sicurezza (sarà cura dell'impresa appaltatrice predisporre il proprio Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del T.U.81/08);
2. tutte le spese e gli oneri attinenti l'assunzione, la formazione e amministrazione del personale necessario al servizio, compresa la fornitura di divise, tessere di riconoscimento e distintivi;
3. l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal T.U. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni e ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro;
5. tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni;
6. tutte le spese e gli oneri dipendenti dalla stipulazione e dall'esecuzione del contratto, anche se di natura accessoria all'oggetto principale dell'appalto;

Art. 7 - oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- c. la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- d. l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- e. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni dovrà essere comunicato al Responsabile Unico del Procedimento prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
- f. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- g. nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.
- h. ogni altro e diverso obbligo comunque previsto dalla normativa vigente in materia di pubblici appalti.

Art. 8 - anticipazioni

All'Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione.

Art. 9 – fatturazioni e pagamenti

Ad avvenuta esecuzione di ciascun intervento, la Ditta Appaltatrice dovrà acquisire dalla SA il "verbale di regolare esecuzione" che, alla scadenza di ogni mese, dovrà essere allegato alla fattura. Prima dell'emissione della fattura mensile sarà comunicato dalla SA il numero d'ordine da apporre sul documento contabile.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura fine mese mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136. Ciascuna fattura dovrà riportare il numero CIG. I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

Art. 10 - tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Art. 11 – cessione del credito

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

Art. 12 – subappalto

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del dlgs 50/2016 e s.m.i.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/2016.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa di cui al comma precedente. Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed anche alle società consortili.

Art. 13 – divieto di cessione del contratto – cessione dell'azienda

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Art. 14 – cauzione definitiva

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi, di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e smi.

La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e la stazione appaltante potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 15 - coperture assicurative

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile

all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro per RCT e con il limite di euro 1.500.000 per RCO, per sinistro e per persona.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

Art. 16 – riservatezza

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

Art. 17 - penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Penale
Ritardata prestazione rispetto al programma impartito	€/giorno 0,3 per mille dell'importo contrattuale
Mancata prestazione rispetto al programma impartito	€/giorno 300,00
Mancato rispetto delle prescrizioni tecniche e di sicurezza	€/giorno 500,00

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà ad emettere apposita fattura, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche

parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

Art. 18 - grave errore contrattuale

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore
Reiterati inadempimenti di cui al precedente art. 17 in numero superiore a tre
Inosservanza delle norme prescritte in materia ambientale, delle norme relative ai contratti di lavoro del personale impiegato nell'appalto ed in materia assicurativa e di sicurezza, delle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore alle 48 ore fatta eccezione per i casi di provata forza maggiore.

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente adotterà il seguente iter:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di risoluzione contrattuale, il Committente provvederà a incamerare la cauzione, a segnalare il fatto all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici e ad affidare le prestazioni in danno dell'impresa appaltatrice e a provvedere, laddove occorra, ad eventuali segnalazioni alle Autorità competenti.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Art. 19 - riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione informatica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

Art. 20 - osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

Art. 21 – trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 679/2016 (gdpr)

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente contratto, ciascuna delle Parti opera in qualità di Titolare e si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali EU 679(2016) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.

Le parti dichiarano altresì di aver ricevuto ciascuna l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell'altra.

Art. 22 - foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.

È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

Art. 23 – modalità di partecipazione e criteri di assegnazione dell'appalto

Per quanto concerne i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione alla gara, i criteri di valutazione e la compilazione dell'offerta, nonché tutte le altre condizioni generali e particolari inerenti la partecipazione e lo svolgimento della gara medesima, si rimanda al contenuto del Disciplinare di gara ed ai relativi allegati.

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Diego Testi)